

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIERACCINI, MURMURA, MAIER, FABIANI, BONAZZI, PREZIOSI, PINTO, DEL NERO, BORSARI, VIGNOLA, MANCINI, SPATARO, IANNELLI, BERMANI, LI VIGNI, BERNARDINETTI, ZUCCALA', DI PRISCO, GARAVELLI, ARNONE, OSSICINI, MASCIALE, FERRARI** Giacomo, **FORMICA, TOMASSINI, ORLANDI, RAIA, FABBRINI, ALBARELLO, MACCARRONE** Antonino, **DEL PACE, BRUGGER** e **VENANZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1969

Istituzione della Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie; estensione in loro favore dell'assistenza di malattia a carico dell'INADEL; modifiche dell'ordinamento dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si viene incontro alle attese giuste ed umane degli amministratori dei Comuni e Provincie, ai quali, pertanto, vengono estesi il trattamento pensionistico e la assistenza sanitaria.

Al fine di garantire l'organicità e la contemporaneità delle due provvidenze, le relative proposte sono state comprese in un unico disegno di legge. Tuttavia, data la complessità dei problemi, la presente relazione è suddivisa in due titoli, uno concernente il trattamento pensionistico, l'altro l'assistenza sanitaria.

TITOLO I.

TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Il titolo I del presente disegno di legge, nel prevedere l'istituzione della Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e

delle provincie, consente di attuare, in forma organica e sistematica, la tutela previdenziale a favore di determinate categorie di amministratori degli enti locali territoriali, che, per la somma delle funzioni, sono costrette finanche ad abbandonare le private attività, per operare esclusivamente o prevalentemente nell'interesse della collettività.

La dilatazione, infatti, dei compiti affidati agli enti locali e le dimensioni sempre più late, che tali compiti vanno assumendo nella vita moderna, comportano un rilevante impegno che sostanzialmente assorbe ogni attività di chi della funzione pubblica è rivestito. E non è escluso che per l'espletamento delle cariche stesse sia necessario, a volte, acquistare una certa conoscenza ed esperienza nel campo della pubblica amministrazione, tale da dare all'ufficio del pubblico amministratore, anche per le ripetute conferme nella carica, un carattere di professionalità.

Cosicchè la tradizionale nozione del funzionario onorario non più si addice a chi esercita funzioni politico-amministrative, almeno nel settore degli amministratori degli enti locali territoriali, in quanto i predetti amministratori, come si è detto, svolgono una attività ad un grado di professionalità tale da giustificare la corresponsione di una retribuzione, sia pure sotto forma di indennità di carica, ma sempre a carattere continuativo e non più nella forma di rimborso di spese, ma di vero e proprio emolumento retributivo in relazione all'onerosità dell'ufficio ricoperto ed in dipendenza della cessazione più o meno integrale di ogni attività professionale privata. La stessa legge 11 marzo 1958, n. 208, nel concedere l'indennità di carica agli amministratori dei comuni e delle provincie, sia pure graduandone la misura a seconda dell'importanza degli enti amministrati, ha riconosciuto contestualmente la mutata situazione nei confronti degli amministratori comunali e provinciali.

La sostanziale trasformazione della posizione degli amministratori quali funzionari onorari trova, del resto, riscontro anche nella generalità degli Stati europei occidentali, ad eccezione della Francia. In detti Stati, infatti, in cui esiste un sistema amministrativo per gli enti locali che si avvicina a quello vigente in Italia, da tempo la nozione di funzionari onorari per gli amministratori di enti locali è radicalmente mutata, se è vero che agli stessi è riconosciuto il diritto, durante l'esercizio della carica, a percepire emolumenti intesi come remunerazione per l'attività svolta, e, una volta cessati dalla pubblica funzione, a liquidare, in determinate condizioni e per specifiche cause, la corrispondente pensione.

Perciò, ammesso anche in Italia per le funzioni degli amministratori degli enti locali territoriali il carattere della professionalità e quello di remunerazione alle indennità concesse, non può negarsi agli amministratori stessi, senza disattendere il precetto costituzionale, la garanzia di una tutela previdenziale appropriata e adeguata nei casi di invalidità e di vecchiaia.

A tale esigenza provvede il disegno di legge che, attraverso un appropriato piano di finanziamento, attua un idoneo sistema di pensionamento basato sul criterio dell'auto-sufficienza per la copertura degli oneri, ancorandolo ad un criterio tecnico-assicurativo, in forza del quale le prestazioni risultano ragguagliate ai contributi versati.

In base alla proposta, la Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie entra a far parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro insieme con le altre quattro Casse pensioni ivi esistenti: per i dipendenti degli enti locali, per i sanitari, per gli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e per gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari.

La Cassa assume la figura di Ente morale, avente personalità giuridica, con patrimonio proprio e gestione distinta da quella delle altre Casse facenti parte degli Istituti. Finalità essenziale e preminente della Cassa è, come si è accennato, quella di provvedere al trattamento di quiescenza in favore degli amministratori dei comuni e delle provincie.

Con l'aggregazione dell'istituenda Cassa agli Istituti di previdenza, che, per la obiettiva competenza in materia, è l'ente più qualificato ad attuare la predetta assicurazione pensionistica potendo usufruire della già esistente organizzazione, si opera pure un notevole risparmio delle spese generali di gestione, oltre a creare un valido legame di solidarietà tra chi serve l'ente locale come amministratore eletto e chi lo serve come attivo dipendente.

In relazione all'inserimento nella collettività delle categorie iscritte agli Istituti di previdenza anche di quella degli amministratori comunali e provinciali, si è reso necessario provvedere ad integrare l'attuale composizione della seconda sezione del Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, chiamandovi a farne parte un consigliere effettivo ed un consigliere supplente in rappresentanza, rispettivamente, degli Amministratori dei comuni e di quelli delle provincie, ed aumentando a 4 il numero degli

esperti previsti dalla legge 22 dicembre 1952, n. 3137. Inoltre, è prevista l'estensione alla nuova gestione della Cassa pensioni amministratori comunali e provinciali dei compiti e delle attribuzioni demandati alla Commissione di vigilanza per la Cassa depositi e prestiti e per gli Istituti di previdenza, che, tra l'altro, quale organo di controllo, esamina gli stati di previsione delle spese di amministrazione e approva i rendiconti delle distinte gestioni.

Il disegno di legge prevede l'iscrizione alla Cassa di quegli amministratori a favore dei quali i comuni e le provincie hanno la facoltà di corrispondere una indennità di carica in applicazione della legge 11 marzo 1958, n. 208 e successive modificazioni. Praticamente, per tali amministratori sussiste l'obbligo di iscrizione alla Cassa anche quando i comuni e le provincie non corrispondono affatto ovvero corrispondono in misura ridotta l'indennità di carica stabilita dalle disposizioni di legge in vigore.

Con il disegno di legge si provvede, poi, alla definizione dell'emolumento annuo contributivo, che risulta determinato dal massimo importo annuo dell'indennità di carica previsto per ogni amministratore dalle vigenti disposizioni di legge in relazione all'incarico espletato nel tempo.

Ed è in relazione a tale emolumento che viene determinata la pensione teorica da attribuire ad ogni amministratore, che sia iscritto o che sia stato iscritto alla Cassa, per la liquidazione del trattamento di quiescenza spettante in dipendenza dell'anzianità di iscrizione alla Cassa.

Per la determinazione della misura della pensione teorica, il disegno di legge stabilisce i coefficienti — riportati nella tabella A unita al disegno di legge stesso — i quali sono stati calcolati, con metodo finanziario, tenendo conto soltanto della durata della contribuzione e, precisamente, destinando alla formazione degli assegni diretti un'aliquota del contributo pari al 9 per cento dell'emolumento annuo contributivo. L'accumulo di tale parte del contributo si effettua in base ad un tasso demografico-finanziario costante del 5,50 per cento annuo e la trasformazione in rendita vitalizia del rela-

tivo montante, per il caso che l'amministratore o l'ex amministratore abbia diritto alla pensione, si esegue in base ad un valore medio delle annualità vitalizie pari a lire 9,40 per ogni lira di rendita.

Il disegno di legge stabilisce la forma del trattamento di quiescenza, che può essere quella dell'indennità una volta tanto ovvero quella della pensione.

L'amministratore o l'ex amministratore, che sia iscritto o che sia stato iscritto alla Cassa pensioni, il quale abbia compiuto l'età di 65 anni ovvero anteriormente a tale età sia divenuto inabile a proficuo lavoro in modo assoluto e permanente, ha diritto, a domanda:

— al trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto, quando non possa far valere un'anzianità di iscrizione alla Cassa di almeno cinque anni;

— al trattamento di quiescenza nella forma della pensione diretta, quando abbia raggiunto un'anzianità di iscrizione alla Cassa di almeno cinque anni. La pensione stessa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

L'importo annuo della pensione diretta è pari alla pensione teorica, di cui si è detto avanti, che risulta determinata in base alle norme annesse alla tabella A allegata al disegno di legge. La pensione, però, in nessun caso può essere considerata superiore ad un massimo ed inferiore ad un minimo. Il massimo della pensione è rappresentato dallo emolumento annuo contributivo più favorevole, che sia stato attribuito o che sarebbe stato attribuito all'amministratore con riferimento alle cariche ricoperte nel periodo di iscrizione alla Cassa, considerato, però, nel valore massimo stabilito da disposizioni di legge vigenti alla data della domanda. Il minimo della pensione è stabilito in un importo pari ad annue lire 240.000 aumentato del 15 per cento dell'eventuale differenza tra l'importo medio dell'emolumento annuo contributivo — risultante dal triennio più favorevole e considerando gli emolumenti attribuibili nel triennio stesso nel valore massimo stabilito dalle disposizioni di

legge vigenti alla data della domanda — e le stesse lire 240.000.

Una volta fissato il trattamento di pensione diretta, da esso discende il trattamento di pensione indiretta.

Hanno diritto al detto trattamento, su domanda, la vedova, i figli, i genitori ed i collaterali secondo l'ordine di precedenza ed i criteri stabiliti per le pensioni indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, qualora si trovino nelle condizioni previste per i superstiti degli iscritti a tale Cassa. Peraltro, il requisito della nullatenenza, indipendentemente dai criteri adottati per i superstiti degli iscritti alla Cassa dipendenti Enti locali, si considera sussistente nei casi di reddito annuo non superiore a lire 960.000.

Il trattamento annuo lordo, nella forma della pensione indiretta, è determinato prendendo a base la corrispondente pensione diretta e applicando le differenti aliquote previste da apposito articolo del disegno di legge a seconda del gruppo dei superstiti partecipanti.

Il trattamento di pensione di reversibilità spettante, su domanda, ai superstiti suindicati, si determina prendendo a base il trattamento goduto dal titolare della pensione diretta alla data di morte, con l'applicazione delle predette aliquote di reversibilità. Tanto la pensione indiretta quanto quella di reversibilità decorrono dal giorno successivo a quello della morte del dante causa e non possono essere inferiori ad annue lire 192.000, qualora ne beneficiano la vedova o gli orfani, e a lire 168.000 qualora ne siano beneficiari i genitori o i collaterali.

Il trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto viene stabilito in misura pari alla pensione teorica moltiplicata per il coefficiente fisso 5,50. L'indennità una volta tanto indiretta dovuta, a domanda, ai superstiti è determinata con gli stessi criteri adottati per quella diretta.

Agli iscritti alla Cassa sono estese le norme della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, per quanto concerne la materia della liquidazione, del conferimento

e della corresponsione del trattamento di quiescenza.

Per la gestione della Cassa pensioni è stato previsto un sistema di finanziamento intermedio tra quello del premio medio generale e quello della ripartizione, basato, cioè, su contributi a scala crescenti per i primi gruppi di anni, che consente di assicurare l'equilibrio tecnico finanziario della Cassa, senza che ne risulti eccessivo il carico contributivo degli enti locali nei primi anni di gestione.

In conformità alle risultanze del piano attuariale, dalle amministrazioni comunali e provinciali, a partire dalla data di istituzione della Cassa, è dovuto per ogni iscritto, un contributo ordinario complessivo, personale e dell'Ente, determinato sull'emolumento annuo contributivo, in base alle seguenti aliquote:

14 per cento per i primi cinque anni di gestione della Cassa;

18 per cento per il sesto e settimo anno;

23 per cento a partire dall'ottavo anno in poi.

I contributi annuali, previsti per i comuni e le provincie e per gli iscritti, sono dovuti alla Cassa, nel loro complesso, dalle competenti amministrazioni comunali e provinciali, le quali si rivalgono verso i propri amministratori per il contributo personale pari al 6 per cento dell'indennità di carica ed è ragguagliato all'importo dell'indennità stessa effettivamente corrisposto.

La fissazione del contributo complessivo dovuto dai comuni e dalle provincie e dall'iscritto alla Cassa pensioni, a scala crescente per gruppi di anni, nel modo dianzi menzionato, che ha connessione anche alla entità degli oneri per prestazioni, progressivamente crescenti, determinano, per la Cassa, una lenta ma graduale costituzione di riserve tecniche, le quali potranno trovare fruttuoso impiego, così come è stabilito da apposita norma del disegno di legge; nelle stesse forme previste per i fondi disponibili delle altre Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.

L'attuazione del sistema di pensionamento è completata da opportune norme riguar-

danti i casi di valutazione di periodi di continuazione di iscrizione o di reiscrizione alla Cassa, successive al conseguimento della pensione, di amministratori assistiti da altro trattamento pensionistico, nonché di riscatto di periodi di cariche di amministratori espletate anteriormente alla data da cui ha effetto la legge di istituzione della Cassa.

Infatti, apposita norma del disegno di legge stabilisce che gli amministratori o gli ex amministratori, che siano titolari di pensione a carico della Cassa hanno diritto, per gli eventuali periodi di continuazione o di reiscrizione alla Cassa, ad una pensione aggiuntiva.

Per i detti periodi di continuazione di iscrizione o di reiscrizione, è data, comunque, facoltà di operare la ricongiunzione, ai fini di un unico trattamento di quiescenza, con i periodi per i quali sia stato già concesso un trattamento di quiescenza. In tal caso, l'indennità o le rate di pensione già corrisposte devono essere rifuse alla Cassa con gli interessi composti al saggio del 5 per cento.

Viene, poi, disciplinato il caso del titolare di pensione a carico della Cassa che abbia conseguito o consegua altro trattamento pensionistico derivante da altri rapporti di lavoro, che risultino contemporanei a quelli resi con iscrizione alla Cassa, nelle ipotesi di titolare di pensione a carico della Cassa che benefici della elevazione al minimo.

Il disegno di legge, inoltre, con norma transitoria, concede agli iscritti alla Cassa la facoltà di riscattare, ai fini del diritto e della misura del trattamento di quiescenza, i periodi di cariche di amministratori — per le quali è prevista, per legge, la corresponsione di una indennità di carica — espletata anteriormente alla data da cui ha effetto la legge, e comunque successivamente alla ricostituzione delle amministrazioni democratiche secondo il sistema di cui al decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1. Il contributo di riscatto, da versarsi in unica soluzione, è pari alla pensione teorica riferita alla data della domanda di riscatto ed ai periodi da riscattare, moltiplicata per il coefficiente fisso 6,20.

Altra norma transitoria del disegno di legge prevede la concessione, a favore degli ex amministratori nei confronti dei quali non si siano verificate le condizioni richieste per l'iscrizione alla Cassa, di una pensione annua lorda reversibile determinata con i criteri di cui agli articoli 14, 15 e 20, ridotta, però, per tener conto dell'onere contributivo che avrebbe dovuto far carico all'ex amministratore. Vengono assicurati anche agli ex amministratori ed ai loro superstiti i minimi assoluti previsti per gli iscritti alla Cassa. Tale pensione è concessa al compimento del 65° anno di età a domanda da presentarsi, a pena di decadenza entro un anno dalla data in cui ha effetto la legge proposta, sempre che gli amministratori posseggano una anzianità non inferiore a cinque anni nei posti di amministratore per i quali le disposizioni di legge stabiliscono la corresponsione di una indennità di carica.

La pensione predetta è corrisposta integralmente dalla Cassa pensioni, la quale si rivale sulle Amministrazioni comunali e provinciali delle quote poste a loro carico. Detta rivalsa è effettuata mediante il versamento del valore capitale delle quote da determinarsi con i criteri stabiliti per le pensioni ad onere ripartito tra Cassa pensioni e Stato con legge 22 giugno 1954, numero 523. Determinato il valore capitale, esso è versato a rate semestrali posticipate costanti in dieci anni, con l'applicazione dell'interesse composto del 5,50 per cento.

L'onere, per i primi anni di applicazione degli articoli 23 e 24 del disegno di legge, non dovrebbe superare, a carico dei comuni e delle provincie, la somma annua di un miliardo e mezzo.

A seguito dell'inserimento della nuova Cassa pensioni negli Istituti di previdenza, viene stabilita una nuova ripartizione delle spese annuali di amministrazione, che tiene conto dell'entità numerica degli iscritti e dei pensionati di ciascuna Cassa, in base alle seguenti aliquote:

Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, 93 per cento;

Cassa per le pensioni ai sanitari, 3,20 per cento;

Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, 2,20 per cento;

Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie, 1,20 per cento;

Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, 0,40 per cento.

TITOLO II

ASSISTENZA DI MALATTIA E MODIFICHE DELL'ORDINAMENTO INADEL

Nel titolo II del presente disegno di legge è contemplata l'estensione dell'assistenza sanitaria in favore degli amministratori dei comuni e delle provincie e dei loro familiari, che non abbiano diritto all'assistenza stessa per altro titolo o in virtù di assicurazione propria.

Tale assistenza viene prevista anche per gli amministratori che diventino titolari della pensione a carico dell'istituenda Cassa per le pensioni, di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge, nonchè per i loro familiari, subordinatamente alla cennata condizione che non siano coperti di assicurazione propria e dei loro familiari.

Con le eccezioni summenzionate rientrano pertanto nel campo di applicazione del presente disegno di legge tutti i percettori della indennità di carica prevista dalla legge 11 marzo 1958, n. 208, e modificata dalle leggi 9 febbraio 1963, n. 148 e 18 marzo 1968, n. 491, non solo per il periodo di carica ma anche nel momento in cui diventano titolari di pensioni a tale titolo, con lo stesso trattamento e condizioni previsti per gli assistiti dell'INADEL, iscritti e familiari.

L'INADEL è stato prescelto per l'erogazione delle prestazioni di assistenza malattie a favore della categoria poichè appare il più qualificato allo scopo, sia sotto il profilo istituzionale, che gli fa obbligo di provvedere all'assistenza a favore dei dipendenti di enti locali — con i quali è facil-

mente ravvisabile la stretta analogia dei beneficiari del presente disegno di legge — sia per la sua capillare organizzazione che consente di far fronte, ovunque, alle esigenze degli assistiti, anche di quelli dislocati, come nel caso presente, in tutti i centri abitati del territorio nazionale.

L'iscrizione all'INADEL viene resa obbligatoria per tutta la durata dell'esercizio della carica, indipendentemente dalla effettiva riscossione della relativa indennità, anche in misura ridotta, e sono integralmente applicate le norme in vigore presso tale Istituto.

Il contributo del 6,50 per cento in favore dell'INADEL rimane invariato, anche se il costo unitario di malattia *pro-capite* degli amministratori si presume più elevato, tenuto conto che il costo medio delle prestazioni assistenziali è pari a lire 40.000 per l'iscritto in attività di servizio e a lire 60.000 per il pensionato, mentre la misura annua del contributo degli amministratori si aggirerà sulle 32-35.000 lire.

Inoltre il disegno di legge prevede modifiche di lieve entità, ma indispensabili dell'ordinamento dell'Ente, portando la rappresentanza degli amministratori in seno al Consiglio di amministrazione da 4 a 5, la rappresentanza degli iscritti da 8 a 10 e dei pensionati da 1 a 2, in virtù delle considerazioni seguenti:

a) un'altra categoria, quella degli amministratori, viene iscritta all'INADEL, mentre prima essi rappresentavano i datori di lavoro e quindi è necessario aumentare i rappresentanti;

b) con l'elevazione già avvenuta del numero dei rappresentanti dei Ministri di vilanza da 4 a 5 (Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità) e portando da 4 a 5 il numero degli amministratori, in effetti verrebbe a cessare la maggioranza relativa, finora sempre sancita dalle varie leggi, per i rappresentanti degli iscritti;

c) il disegno di legge con tali modifiche si prefigge quindi di ripristinare la maggioranza relativa dei rappresentanti dei lavoratori in seno al Consiglio di amministrazione.

Non solo, ma poichè con l'elevazione del numero dei consiglieri di amministrazione, in pratica il consiglio di amministrazione dell'INADEL sarà composto di 23 unità (il Presidente, cinque rappresentanti ministeriali, cinque rappresentanti degli amministratori dei comuni e provincie, dieci rappresentanti dei lavoratori in attività di servizio, due rappresentanti dei pensionati, in raffronto ai venti membri in precedenza previsti da legge) e tenuto soprattutto conto della dilatazione dell'Ente e dei maggiori impegni che è chiamato ad assolvere, è apparso indispensabile stabilire nel presente disegno di legge l'aumento da 4 a 6 dei membri eleggibili della Giunta esecutiva e da 1 a 2 dei vice presidenti, anch'essi eleggibili, i quali ultimi faranno parte della Giunta esecutiva che così sarà composta di nove persone compreso il Presidente. Le succennate modifiche tengono conto delle indicazioni venute dal Parlamento per la riforma strutturale dell'Istituto nazionale previdenza sociale, anche se naturalmente in proporzione la composizione degli organi d'amministrazione dell'INADEL è numericamente molto più ridotta. Comunque questo potrebbe essere il primo passo verso una riforma democratica dell'Ente auspicata da tempo dalle organizzazioni sindacali degli iscritti. Inoltre la legislazione per l'INADEL viene aggiornata per i titolari di pensione e per i vitalizi.

Il disegno di legge si conclude con la estensione all'INADEL della facoltà di iscrivere, a domanda, categorie di cittadini che non siano coperti da assicurazione obbligatoria propria o dei loro familiari, colmando così una lacuna dell'ordinamento in analogia a quanto consentito dall'articolo 12 del regolamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP), non solo ma anche per dare la possibilità all'Ente di disporre dei mezzi legislativi necessari in vista della prossima istituzione delle regioni a statuto ordinario e quindi della ristrutturazione degli enti locali.

Premesso quanto sopra, si illustrano brevemente le norme contenute nell'unito disegno di legge, che si compone:

TITOLO I

Art. 1. — Istituisce la Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie, la quale entra a far parte, quale Ente morale, degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Art. 2. — Estende, per la Cassa pensioni, i poteri demandati agli organi deliberanti degli istituti di previdenza.

Art. 3. — Integra l'attuale composizione della sezione II del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, chiamandovi a farne parte un consigliere effettivo e un consigliere supplente in rappresentanza, rispettivamente, degli amministratori dei comuni e degli amministratori delle provincie. Il numero degli esperti viene portato da due a quattro.

Art. 4. — Indica le categorie di amministratori iscritte alla Cassa.

Art. 5. — Indica le entrate della Cassa pensioni e autorizza la Cassa stessa a ricevere lasciti, donazioni, e qualsiasi altro provento straordinario.

Art. 6. — Consente, per i fondi patrimoniali della Cassa pensioni, le stesse forme di impiego previste per le altre casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, ad eccezione di quella della sovvenzioni agli iscritti contro cessione del quinto della retribuzione.

Art. 7. — Definisce l'emolumento annuo contributivo, che è costituito dal massimo importo annuo dell'indennità di carica previsto dalle vigenti disposizioni di legge per l'incarico espletato. Stabilisce le norme per la determinazione dell'emolumento annuo contributivo nei casi di interruzione oppure di inizio o di termine del periodo di incarico nel corso dell'anno.

Art. 8. — Tratta del contributo ordinario complessivo (personale e dell'Ente) dovuto alla Cassa pensioni dalle amministrazioni comunali e provinciali, stabilendo che

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il versamento del contributo complessivo alla Cassa è effettuato interamente dall'Ente e che questi si rivale verso l'iscritto per il contributo personale, fissato in misura pari al 6 per cento dell'indennità di carica effettivamente corrisposta.

Art. 9. — Dispone che l'accertamento e la riscossione dei contributi si effettuino in base alle norme vigenti in materia per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Artt. 10 e 11. — Stabiliscono le condizioni per il conseguimento del diritto, rispettivamente, all'indennità una volta tanto e alla pensione.

Art. 12. — Dispone che l'accertamento dei requisiti dell'inabilità a proficuo lavoro in modo assoluto e permanente si effettui con le norme in vigore per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Art. 13. — Indica le categorie di superstiti aventi diritto al trattamento di quiescenza indiretta e di reversibilità.

Art. 14. — Enuncia il criterio di calcolo per la determinazione della pensione teorica, riportandosi all'applicazione delle norme annesse alla tabella A allegata alla legge.

Art. 15. — Stabilisce la misura della pensione diretta.

Art. 16. — Stabilisce la misura delle pensioni indirette e di reversibilità.

Art. 17. — Dispone che il trattamento di pensione per la frazione inferiore a lire 500 è arrotondata, per eccesso, a lire 500 e che il trattamento stesso è pagabile in 12 rate mensili.

Art. 18. — Stabilisce la misura dell'indennità una volta tanto.

Art. 19. — Detta le norme per la concessione della pensione aggiuntiva, nonchè per la ricongiunzione, ai fini di un unico trattamento di quiescenza, dei periodi di continuazione di iscrizione o di reinscrizione alla Cassa e per la rifusione del trattamento di quiescenza.

Art. 20. — Enuncia i criteri da seguire per la modifica della misura del trattamento di pensione nei casi di servizi resi simultaneamente all'incarico di amministratore, assistiti da altro trattamento pensionistico.

Art. 21. — Estende alla Cassa pensioni le norme vigenti per la Cassa pensioni dipendenti enti locali per quanto attiene alla materia della liquidazione, del conferimento e della corresponsione del trattamento di quiescenza, nonchè a quella della revisione degli atti amministrativi e dei ricorsi.

Art. 22. — Ammette per gli iscritti alla Cassa, il riscatto dei periodi di cariche di amministratori espletate anteriormente alla data di istituzione della Cassa.

Art. 23. — Concede agli ex amministratori, per i quali non si siano verificate le condizioni richieste per l'iscrizione alla Cassa pensioni, una pensione al compimento del 65° anno di età, purchè ne facciano domanda entro un anno dalla data da cui ha effetto la legge e posseggano una anzianità di incarico non inferiore ad anni cinque.

Art. 24. — La pensione agli ex amministratori è corrisposta dalla Cassa pensioni, ma è posta a carico delle Amministrazioni presso cui sono stati espletati gli incarichi. La Cassa pensioni ha diritto di rivalsa verso le amministrazioni per le singole quote. La rivalsa è effettuata mediante il versamento del valore capitale in rate semestrali posticipate costanti in 10 anni, con l'applicazione dell'interesse composto del 5,50 per cento.

Art. 25. — Dispone che per la compilazione dei bilanci tecnici della Cassa pensioni, da effettuarsi ogni due anni, o per la nomina delle Commissioni di studio si applicano le norme contenute nell'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379, stabilendo che il primo bilancio tecnico della Cassa debba essere compilato con riferimento alla data del 1° gennaio 1970.

Art. 26. — Stabilisce le aliquote ai fini dell'attribuzione per parti delle spese di

amministrazione sostenute dagli istituti di previdenza a ciascuna delle cinque Casse pensioni amministrare dagli istituti stessi.

TITOLO II

Art. 27. — Estende l'assistenza sanitaria in favore degli amministratori dei comuni e delle provincie e per i loro familiari, anche se pensionati, purchè non godano dello stesso beneficio per assicurazione obbligatoria propria o dei familiari.

Art. 28. — L'erogazione di detta assistenza malattia viene affidata all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, cioè allo stesso istituto proposto all'assistenza dei loro dipendenti.

Art. 29. — La misura del contributo viene confermata nella misura del 6,50 per cento, di cui il 3,75 per cento a carico degli enti locali e il 2,75 per cento a carico degli amministratori degli enti locali.

Art. 30. — Viene fatto obbligo all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali di erogare l'assistenza sanitaria agli amministratori dei comuni e delle provincie nei limiti e modalità del proprio ordinamento.

Art. 31. — L'ordinamento dell'Ente viene così modificato:

1 Presidente di nomina governativa, come in passato (nessuna modifica);

5 funzionari in rappresentanza dei Ministeri dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, del bilancio e della programmazione economica, come in passato (nessuna modifica);

5 amministratori degli enti locali, invece dei 4 previsti dalle leggi precedenti (modificato);

10 rappresentanti degli iscritti, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a carattere nazionale, invece degli 8 iscritti finora previsti (modificato);

2 rappresentanti dei pensionati, invece dell'unico rappresentante finora previsto (modificato).

Inoltre:

il numero dei vice presidenti viene portato da uno a due, come in atto presso gli altri istituti previdenziali;

il numero dei componenti la Giunta esecutiva viene portato da quattro a sei più due vice presidenti ed il Presidente, per rendere più funzionale ed efficiente tale organo.

Art. 32. — Viene estesa all'INADEL la facoltà di iscrivere e concedere l'assistenza malattia a categorie di cittadini che ne facciano domanda, semprechè non siano già coperti da assicurazione obbligatoria propria o dei loro familiari, in analogia a quanto consentito per l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP) dall'articolo 12 del regolamento di tale Istituto.

Art. 33. — Mediante le norme ivi contenute, si intende porre fine alla carenza temporanea delle prestazioni di assistenza malattia al momento del collocamento a riposo, determinata dagli accertamenti di rito per la sussistenza del diritto a pensione a carico degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Difatti, con la sostituzione del diritto all'assistenza di malattia a carico dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali alla condizione più vasta della sussistenza del titolo a qualsiasi trattamento di pensione, così come previsto per gli statali dalle leggi 30 ottobre 1953, n. 841 e 26 luglio 1965, n. 975, si eliminano gli ostacoli principali per la continuazione, senza interruzione, di tale assistenza e si aggiornano la normativa dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali alla legislazione più recente in materia.

Art. 34. — Con tale articolo la legislazione degli assegni vitalizi Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene aggiornata alle norme ultime in materia di cumulatività del trattamento pensionistico approvato dal Parlamento.

Art. 35. — Viene fissata la decorrenza delle prestazioni assicurative, pensioni e assistenza sanitaria, dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

COSTITUZIONE ED ORDINAMENTO DELLA CASSA PER LE PENSIONI AGLI AMMINISTRATORI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

Art. 1.

È istituita la Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie per provvedere alla erogazione del trattamento di quiescenza, nella forma dell'indennità una volta tanto e della pensione, a favore degli amministratori dei comuni e delle provincie. Essa è un Ente morale ed ha sede in Roma.

La Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie fin dalla data della sua istituzione entra a far parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro insieme con le altre Casse pensioni ivi esistenti.

Per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, la Cassa pensioni predetta è considerata Amministrazione dello Stato.

Art. 2.

La Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del libro primo del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, la sezione seconda del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 883, il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Direttore generale degli istituti stessi esercitano, nei riguardi della Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie, i medesimi poteri ad essi attribuiti dalle vigenti norme per le altre Casse pensioni facenti parte degli istituti predetti.

Art. 3.

La sezione seconda del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, nella sua composizione prevista dal terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 883, ratificato, con modifica, dalla legge 22 dicembre 1952, n. 3137, è integrata, per quanto concerne i membri di cui al n. 9 del citato articolo 3, da un consigliere effettivo e da un consigliere supplente in rappresentanza, rispettivamente, degli amministratori dei comuni e degli amministratori delle provincie.

Inoltre il capoverso n. 10 dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1952, n. 3137, viene così modificato:

« 10) di esperti in materia degli ordinamenti degli istituti di previdenza in numero non superiore a quattro ».

Art. 4.

A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, sono iscritti obbligatoriamente alla Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie gli amministratori a favore dei quali i comuni e le provincie hanno facoltà di corrispondere un'indennità di carica in applicazione della legge 11 marzo 1958, n. 208 e successive modificazioni. L'obbligo dell'iscrizione alla Cassa pensioni per gli amministratori predetti sussiste anche quando, da parte dei comuni e delle provincie, l'indennità di carica non sia corrisposta oppure sia corrisposta in misura inferiore a quella massima stabilita dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 5.

Le entrate ordinarie della Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie sono costituite:

a) dai contributi dovuti dalle amministrazioni comunali e provinciali ai sensi del-

l'articolo 8 per i rispettivi amministratori iscritti alla Cassa;

b) dai contributi personali dovuti dagli amministratori, ai sensi dello stesso articolo 8 e nei casi previsti dall'articolo 23;

c) dai redditi derivanti dall'impiego dei fondi disponibili del proprio patrimonio.

La Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie è autorizzata a ricevere lasciti, donazioni e qualsiasi altro provento straordinario.

Art. 6.

Per i fondi patrimoniali della Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie sono consentite le forme di impiego previste per le altre casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, ad eccezione di quelle indicate al n. 9) dell'articolo 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855.

Art. 7.

Per l'iscritto alla Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie, l'emolumento annuo contributivo è costituito da una somma pari al massimo importo annuo dell'indennità di carica previsto dalle vigenti disposizioni di legge in relazione all'incarico espletato. Detto emolumento viene arrotondato di 10.000 in 10.000 lire, trascurando il suo importo marginale nel caso in cui non risulti superiore a lire 5.000.

A partire dal primo giorno del mese di iscrizione alla Cassa pensioni, la determinazione, per ciascun anno solare, dell'emolumento annuo contributivo, per l'iscritto o l'ex amministratore che sia stato iscritto alla Cassa pensioni, ai fini dell'accertamento dei contributi ordinari dovuti alla Cassa e del calcolo della pensione teorica di cui al successivo articolo 14, si effettua applicando i criteri previsti dal secondo comma dell'articolo 13 e dell'articolo 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, riferiti, però, al concetto dell'emolumento in luogo della retri-

buzione e a quello dell'incarico in luogo del servizio. Per gli interi anni solari, in cui non venga espletato alcun incarico di amministratore e manchi, pertanto, l'iscrizione alla Cassa pensioni, nessun contributo è dovuto alla Cassa stessa e l'emolumento annuo contributivo, ai fini del calcolo della pensione teorica, è considerato pari a zero.

Art. 8.

Dalle amministrazioni comunali e provinciali è dovuto alla Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie, per ogni iscritto, un contributo ordinario complessivo, personale e dell'Ente, determinato sull'emolumento annuo contributivo definito dall'articolo 7 in base alle seguenti aliquote:

14 per cento per i primi cinque anni solari di gestione della Cassa a partire da quello da cui ha effetto la presente legge;

18 per cento per il sesto e settimo anno;

23 per cento a partire dall'ottavo anno in poi.

Le amministrazioni comunali e provinciali si rivalgono verso gli amministratori iscritti alla Cassa, nei casi in cui sia effettivamente ad essi corrisposta l'indennità di carica, con ritenuta mensile mediante l'applicazione di un contributo pari al sei per cento dell'indennità stessa, ragguagliato all'importo corrisposto.

Art. 9.

L'accertamento e la riscossione dei contributi ordinari annuali dovuti alla Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie, in applicazione dell'articolo 8, si effettuano in base alle norme vigenti in materia per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Art. 10.

L'amministratore o l'ex amministratore, che sia iscritto o che sia stato iscritto alla Cassa per le pensioni agli amministratori

dei comuni e delle provincie, il quale abbia compiuto l'età di anni sessantacinque ovvero anteriormente a tale età sia divenuto inabile a proficuo lavoro in modo assoluto e permanente e non raggiunga una anzianità di iscrizione alla Cassa pensioni di almeno cinque anni, ha diritto, a domanda, alla indennità una volta tanto.

Art. 11.

L'amministratore o l'ex amministratore, che sia iscritto o che sia stato iscritto alla Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie, il quale abbia compiuto l'età di sessantacinque anni ovvero anteriormente sia divenuto inabile a proficuo lavoro in modo assoluto e permanente e abbia raggiunto una anzianità di iscrizione alla Cassa di almeno cinque anni, su domanda, ha diritto alla pensione diretta.

La pensione diretta di cui al comma precedente decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 12.

L'accertamento dei requisiti dell'inabilità a proficuo lavoro in modo assoluto e permanente, nei casi contemplati dagli articoli 10 e 11 in cui esso sia richiesto per il diritto all'indennità una volta tanto o alla pensione diretta, si effettua con le norme in vigore per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali riguardanti il caso di pensionamento per inabilità assoluta e permanente previsto dalla lettera *a*) dell'articolo 7 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Art. 13.

Nel caso di morte dell'iscritto o dell'ex iscritto oppure del titolare di pensione diretta della Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie, hanno diritto al trattamento indiretto o di ri-

versibilità la vedova, i figli, i genitori ed i collaterali secondo l'ordine di precedenza ed i criteri stabiliti per le pensioni indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, qualora si trovino nelle condizioni previste per i superstiti di iscritti a tale Cassa. Ove occorra il requisito della nullatenenza, esso è considerato sussistente nei casi di reddito annuo non superiore a lire 960.000.

Nel caso di morte dell'iscritto alla Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie oppure dell'ex iscritto che non sia titolare di pensione diretta, i superstiti, che si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente, hanno diritto all'indennità indiretta una volta tanto oppure alla pensione indiretta, a seconda che l'anzianità di iscrizione alla Cassa pensioni non raggiunga i cinque anni oppure risulti di almeno cinque anni.

I superstiti del titolare di pensione diretta, che si trovino nelle condizioni contemplate ai commi precedenti, hanno diritto alla pensione di reversibilità.

Il diritto alla pensione indiretta e di reversibilità si accerta su domanda degli interessati. La pensione stessa decorre dal giorno successivo a quello della morte del dante causa.

Art. 14.

Per l'iscritto o per l'ex iscritto alla Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie la pensione teorica, riferita al periodo dal primo giorno d'inizio dell'iscrizione alla Cassa fino all'ultimo giorno del mese di effettuazione del calcolo relativo, si determina in conformità delle norme di applicazione della tabella A allegata alla presente legge.

Art. 15.

Il trattamento annuo lordo nella forma della pensione diretta è pari alla pensione teorica di cui all'articolo 14, che risulta, per l'iscritto o l'ex iscritto alla Cassa pensioni, considerando come data di effettuazione del

calcolo relativo, la data di presentazione della domanda. Tale pensione, però, è considerata, in nessun caso, inferiore al minimo oppure superiore al massimo, che risultano, per l'iscritto o l'ex iscritto, dall'applicazione dei seguenti criteri:

1) si sceglie tra gli emolumenti annui contributivi attribuibili nell'intero periodo di iscrizione alla Cassa quello più favorevole come importo, considerato anche tenendo presente gli eventuali miglioramenti apportati da disposizioni di legge successive e vigenti alla data della domanda;

2) estesa l'indagine di cui al n. 1) al triennio più favorevole, si determina il relativo importo medio dell'emolumento annuo contributivo;

3) si considera l'importo pari a lire 240.000 aumentato del 15 per cento della eventuale differenza tra l'importo medio di cui al n. 2) e le stesse lire 240.000;

4) il trattamento annuo lordo nella forma della pensione diretta non può superare l'importo di cui al n. 1) e non può essere inferiore all'importo di cui al n. 3).

Art. 16.

Nel caso di morte dell'iscritto o dell'ex iscritto alla Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie, il trattamento annuo lordo, nella forma della pensione indiretta prevista dal comma secondo dell'articolo 13, è determinato prendendo a base la corrispondente pensione diretta risultante dall'applicazione dell'articolo 15, ove si consideri come data di effettuazione del calcolo la data di morte dell'iscritto o dell'ex iscritto alla Cassa.

Nel caso di morte di titolare di pensione diretta, il trattamento annuo lordo della corrispondente pensione di reversibilità si determina prendendo a base il trattamento goduto dal titolare alla data della morte.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, il trattamento di quiescenza annuo lordo diretto è reversibile, con riferimento al gruppo di superstiti compartecipi, in base alle seguenti aliquote:

vedova: senza prole, il 60 per cento; con un orfano, il 70 per cento; con due

orfani, l'80 per cento; con tre orfani, il 90 per cento; con quattro o più orfani, il 100 per cento;

orfani soli: un orfano, il 50 per cento; due orfani, il 60 per cento; tre orfani, il 70 per cento; quattro orfani, l'80 per cento; cinque orfani, il 90 per cento; sei o più orfani, il 100 per cento;

genitori: il 60 per cento;

collaterali: il 50 per cento.

In nessun caso la pensione annua lorda indiretta o di reversibilità può essere inferiore a lire 192.000, qualora ne siano beneficiari la vedova e gli orfani, e a lire 168.000, qualora ne siano beneficiari i genitori o i collaterali.

Art. 17.

Il trattamento annuo lordo di pensione determinato in applicazione degli articoli 15 e 16, per la frazione di esso inferiore a lire 500, è arrotondato in ogni caso, per eccesso, a lire 500. Il trattamento così arrotondato è pagabile in 12 rate mensili.

Art. 18.

Il trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità diretta una volta tanto, prevista dall'articolo 10, per l'iscritto o per l'ex iscritto alla Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie, si ottiene moltiplicando per il coefficiente fisso 5,50 la pensione teorica di cui all'articolo 14, determinata considerando come data di effettuazione del calcolo la data della domanda del predetto trattamento.

Nel caso di morte dell'iscritto o dell'ex iscritto alla Cassa pensioni, il trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità indiretta una volta tanto previsto dal comma secondo dell'articolo 13 è pari al corrispondente trattamento diretto determinato, però, prendendo a base la pensione teorica che risulta considerando come data di effettuazione del calcolo non quella di presentazione della domanda, ma quella di morte del dante causa.

Art. 19.

Nel caso di iscritto o di ex iscritto alla Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie, che consegua la pensione e che continui nell'incarico, o riprenda l'incarico, di amministratore, il periodo di incarico reso con continuazione di iscrizione o con reiscrizione alla Cassa pensioni, se almeno di un anno compiuto, è utile ai fini del conseguimento, su domanda, di una parte aggiuntiva della pensione, pari all'importo della pensione teorica di cui all'articolo 14, riferito al periodo dalla data d'inizio della continuazione di iscrizione o di reiscrizione fino alla data della domanda. Tale domanda comporta, in ogni caso, la definitiva cessazione di iscrizione alla Cassa. Nel caso di morte del titolare di pensione durante il periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione alla Cassa, la predetta pensione aggiuntiva, calcolata con riferimento alla data di morte anzichè alla data della domanda, è reversibile alle stesse condizioni e alle medesime aliquote stabilite per la pensione originaria.

Il conseguimento della pensione aggiuntiva comporta, tanto ai fini della corrispondenza della pensione diretta quanto ai fini della corrispondente pensione di reversibilità, la riliquidazione del trattamento annuo lordo della pensione originaria, con effetto dalla data di decorrenza della stessa pensione aggiuntiva, qualora il trattamento stesso non sia stato determinato in misura pari alla corrispondente pensione teorica, ma abbia subito elevazione al minimo oppure limitazione al massimo derivanti dall'applicazione dei criteri indicati all'articolo 15. In tali casi, ai fini della determinazione del nuovo minimo e del nuovo massimo, i criteri previsti dai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 15, si applicano tenendo conto del complessivo periodo di iscrizione e di continuazione di iscrizione o di reiscrizione alla Cassa. L'elevazione al nuovo minimo o la riduzione al nuovo massimo, ove occorra, si effettua con riferimento alla somma delle due pensioni teoriche, l'una relativa al periodo considerato per la liquidazione ori-

ginaria e l'altra relativa al periodo considerato per la liquidazione della pensione aggiuntiva.

Per i periodi di continuazione di iscrizione o di reinscrizione, contemplati al primo comma, in luogo della pensione aggiuntiva, il titolare della pensione diretta può chiedere la ricongiunzione, ai fini di un unico trattamento, dei periodi stessi con i periodi che siano già valutati per la determinazione della pensione in godimento, purchè rinunci alla pensione stessa e rifonda alla Cassa le rate di pensione riscosse con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento. La ricongiunzione è ammessa anche nel caso in cui per i servizi di prima iscrizione l'amministratore abbia chiesto ed ottenuto l'indennità una volta tanto anzichè la pensione, purchè rifonda l'importo dell'indennità stessa con i relativi interessi calcolati nel modo predetto.

La rifusione di cui al comma precedente deve essere effettuata in unica soluzione, entro un anno dalla data in cui dalla Cassa pensioni viene comunicato l'importo da versare od anche, se si tratti di titolare di pensione, mediante trattenuta integrale, delle rate della pensione stessa.

Art. 20.

Nel caso di domanda di trattamento di quiescenza nella forma della pensione conseguita dall'iscritto o dall'ex iscritto alla Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie, qualora questo benefici anche di un altro trattamento pensionistico derivante da rapporti di lavoro, che siano contemporanei a quelli resi con iscrizione alla Cassa pensioni predetta, il criterio dell'elevazione al minimo della pensione teorica, nei casi in cui questa ne risulti inferiore, previsto dall'articolo 15:

a) non si applica, quando l'altro trattamento pensionistico sia non inferiore alla maggiorazione che sarebbe apportata alla pensione a carico della Cassa pensioni;

b) si applica solo per la differenza, quando il predetto trattamento pensionistico sia inferiore alla predetta maggiorazione.

Qualora la contemporaneità tra i periodi di iscrizione alla Cassa pensioni e quelli protetti da altra assicurazione si verifichi solo in parte, ai fini dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente, il trattamento pensionistico ivi contemplato si considera solo per la quota relativa al periodo di duplice protezione. Detta quota si determina in proporzione tra il periodo di duplice protezione e quello complessivamente assistito da altra assicurazione, entrambi espressi in mesi interi, trascurando la frazione di mese non superiore a 15 giorni e computando per un mese la frazione superiore.

Le norme contenute nei commi precedenti trovano applicazione anche nei casi in cui la decorrenza della pensione a carico della Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie sia anteriore a quella di altro trattamento pensionistico. In tali casi, l'eventuale riduzione della pensione a carico della Cassa pensioni, che derivi dall'applicazione dei criteri indicati nei commi stessi, si opera con effetto dalla data di inizio dell'altro trattamento pensionistico.

Art. 21.

Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie e dei loro superstiti, per quanto concerne la materia della liquidazione, del conferimento e della corresponsione del trattamento di quiescenza, ivi compresa quella della revisione degli atti amministrativi e dei ricorsi, ove le relative norme non siano espressamente previste dalla presente legge, si applicano quelle vigenti per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Art. 22.

Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie, è ammessa la facoltà di riscattare, ai fini del diritto e della misura

del trattamento di quiescenza, i periodi prestati nelle cariche di amministratori comunali e provinciali per le quali, alla data da cui ha effetto la presente legge, è prevista la concessione di una indennità di carica e resi successivamente alla ricostituzione delle amministrazioni comunali e provinciali secondo il sistema elettivo previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 e successive modificazioni.

Ai fini della determinazione del contributo di riscatto, per i periodi ammessi a riscatto, le relative cariche di amministratori si considerano come rese con continuità in epoca immediatamente precedente la data di iscrizione alla Cassa pensioni.

Il contributo di riscatto, da versarsi in unica soluzione, è pari alla pensione teorica riferita alla data della domanda ed ai periodi da riscattare, moltiplicata per il coefficiente fisso 6,20.

Ai fini della determinazione della pensione teorica di cui al comma precedente, si considerano gli emolumenti annui contributivi che sarebbero stati attribuiti allo iscritto nei periodi ammessi al riscatto in base alle disposizioni in vigore alla data della domanda con riferimento alle cariche espletate e si considerano, invece, pari a zero gli emolumenti annui contributivi riferiti al periodo dall'inizio dell'iscrizione alla Cassa fino alla data della domanda. Per quanto attiene ai termini di presentazione della domanda, alla comunicazione all'interessato, e, in caso di accettazione, alle modalità di pagamento del contributo in un'unica soluzione, si applicano le norme vigenti per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Art. 23.

A favore degli ex amministratori che, alla data da cui ha effetto la presente legge, posseggono un'anzianità non inferiore ad anni 5 nei posti di amministratore per i quali le disposizioni in vigore prevedono la cor-

responsione di un'indennità di carica, è concessa, a domanda da presentarsi, a pena di decadenza, entro un anno dalla data stessa, una pensione annua lorda reversibile in conformità dell'articolo 16, da determinarsi con i criteri di cui ai precedenti articoli 14, 15 e 20, considerando, però, per metà la pensione teorica di cui all'articolo 14.

Agli ex amministratori ed ai loro superstiti, di cui all'articolo 13, sono assicurati i minimi di pensione previsti rispettivamente al n. 3 dell'articolo 15 e all'ultimo comma dell'articolo 16, salvo quanto stabilito dall'articolo 20 e considerando, in luogo dell'aumento del 15 per cento, previsto dallo stesso n. 3 dell'articolo 15, quello del 12 per cento.

La pensione di cui al primo comma decorre:

a) dal primo giorno del mese successivo alla data da cui ha effetto la presente legge, per gli ex amministratori che alla data stessa siano ultrasessantacinquenni;

b) dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei sessantacinque anni negli altri casi, purchè non si verificchino, prima di tale età, le condizioni richieste per l'iscrizione alla Cassa.

A fini dell'applicazione degli articoli 14, 15 e 20:

si considerano i periodi di incarico nei posti di amministratore per i quali le leggi in vigore stabiliscono la corresponsione di una indennità di carica, resi successivamente alla ricostituzione delle amministrazioni comunali e provinciali secondo il sistema elettivo previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 e successive modificazioni;

i periodi di incarico si considerano resi, senza soluzione di continuità, in epoca immediatamente precedente la data di decorrenza di cui al precedente comma, attribuendo, per i detti periodi gli emolumenti annui contributivi che sarebbero spettati, in base alle disposizioni in vigore, alla data da cui ha effetto la presente legge;

si considera, come data di effettuazione del calcolo della pensione teorica di cui al

primo comma dell'articolo 15, quella di decorrenza della pensione stessa anzichè quella di presentazione della domanda.

Art. 24.

La pensione annua lorda, di cui al precedente articolo, è corrisposta dalla Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie ed è posta a carico delle rispettive amministrazioni presso cui sono stati espletati i relativi incarichi.

A tal fine, la pensione stessa è ripartita, per quote, in proporzione alle durate dei predetti incarichi e la rivalsa da parte della Cassa di ogni quota annuale è effettuata mediante il versamento da parte dell'Amministrazione del corrispondente valore capitale determinato con i criteri stabiliti per le pensioni ad onere ripartito tra casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza e Stato con legge 22 giugno 1954, n. 523. Il versamento è eseguito a rate semestrali posticipate costanti in dieci anni, determinate con l'applicazione dell'interesse annuo composto del 5,50 per cento.

Art. 25.

Per la compilazione dei bilanci tecnici e la nomina delle Commissioni di studio incaricate di proporre, in base alle risultanze di tali bilanci, le opportune variazioni alle disposizioni in vigore, si applicano alla Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie le norme contenute nell'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379, con la modifica, però, che per tale Cassa il bilancio tecnico è compilato ogni due anni. Il primo bilancio tecnico sarà compilato con riferimento alla data del 1° gennaio 1970.

Art. 26.

A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le spese di amministrazione

previste per gli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, con esclusione delle spese di gestione del patrimonio immobiliare, sono ripartite tra le Casse pensioni facenti parte degli istituti stessi in base alle seguenti aliquote:

Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, 93 per cento;

Cassa per le pensioni ai sanitari, 3,20 per cento;

Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, 2,20 per cento;

Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie, 1,20 per cento;

Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, 0,40 per cento.

TITOLO II

ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA DI MALATTIA AGLI AMMINISTRATORI DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE - MODIFICHE DELL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA DIPENDENTI DA ENTI LOCALI

Art. 27.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cittadini italiani eletti alle cariche di amministratori dei comuni e delle provincie, per i quali la legge 11 marzo 1958, n. 208 — modificata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 148, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 491, ed eventuali variazioni successive — prevede la corresponsione di apposite indennità di carica, hanno diritto alla assistenza di malattia, semprechè l'assistenza stessa non spetti loro per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

Qualora l'indennità mensile di carica sia attribuita all'assessore anziano o delegato e ad assessori effettivi o supplenti dei co-

muni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o comunque capoluoghi di provincia, ai sensi delle leggi 11 marzo 1958, n. 208 e 9 febbraio 1963, n. 148, modificate dalla legge 2 aprile 1968, n. 491, a questi ultimi si estende l'assistenza malattia.

Oltre ai titolari, di cui ai precedenti commi, l'assistenza di malattia spetta, altresì, ai familiari dei titolari stessi, indicati dagli articoli 3 e 4 della legge 13 marzo 1950, n. 120 e successive eventuali variazioni.

All'assistenza di malattia hanno, inoltre, diritto i titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie, facente parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, istituita con l'articolo 7 della presente legge indicati all'articolo 4 della legge stessa, nonchè i loro familiari secondo il grado di parentela e le limitazioni previste dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692 e successive variazioni, semprechè l'assistenza di malattia non spetti ad essi per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

Art. 28.

All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvede l'Istituto nazionale assistenza per i dipendenti da enti locali (INADEL).

L'iscrizione all'Istituto stesso dei soggetti indicati all'articolo 1 è obbligatoria per tutta la durata dell'esercizio della carica indipendentemente dall'effettiva percezione dell'indennità di carica, anche in misura ridotta, che spetterebbe agli amministratori comunali e provinciali trovantisi nelle condizioni previste dalle leggi richiamate nell'articolo 1 della presente legge.

Per le modalità di iscrizione all'Istituto predetto, di accertamento e di riscossione dei contributi si applicano le norme vigenti per l'Istituto medesimo e le eventuali successive modificazioni.

Art. 29.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto dagli amministratori degli enti locali

è pari al 6,50 per cento, come previsto dall'articolo 4 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, per gli altri assistiti dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti da enti locali, di cui il 3,75 per cento a carico dell'ente locale e il 2,75 per cento a carico degli amministratori, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 14 aprile 1957, n. 259, salvo eventuali successive variazioni che dovessero intervenire per gli iscritti all'ente. Il contributo suddetto è calcolato sugli importi massimi dell'indennità di carica prevista dalla legge 2 aprile 1968, n. 491 e successive eventuali variazioni.

Qualora l'indennità non sia percepita o lo sia in misura ridotta, il contributo complessivo, per la differenza tra l'importo massimo e quello effettivamente percepito, è dovuto a totale carico dell'ente locale.

Art. 30.

L'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali erogherà ai soggetti indicati all'articolo 1 l'assistenza sanitaria nei limiti e con l'osservanza delle modalità per esso in vigore.

Art. 31.

L'articolo 31 della legge 14 aprile 1957, n. 259, concernente il riordinamento del Consiglio di amministrazione, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che del Presidente, dei seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con quelli del tesoro e del lavoro e la previdenza sociale:

a) un funzionario designato dal rispettivo Ministro per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica;

b) un rappresentante del Ministero della sanità designato dal rispettivo Ministro;

c) dieci rappresentanti degli iscritti all'Istituto scelti dal Ministro dell'interno tra i designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a carattere nazionale;

d) due rappresentanti dei pensionati, a norma della legge 4 agosto 1955, n. 692;

e) cinque amministratori di enti locali, scelti dal Ministro dell'interno tra i designati dalle associazioni nazionali tra i comuni, le provincie e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o, in mancanza di dette associazioni, tra gli amministratori degli enti maggiori.

Sono, inoltre, nominati cinque consiglieri supplenti, dei quali uno appartenente alla categoria di cui alla lettera a), tre appartenenti alla categoria di cui alla lettera c), ed uno appartenente alla categoria di cui alla lettera e).

I membri del Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente ».

L'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 27, viene così integrato:

« In caso di impedimento assoluto e permanente del Presidente, il Consiglio di amministrazione può affidare la rappresentanza legale e le altre funzioni connesse al suo ufficio, in attesa della nomina del nuovo presidente, ad uno dei due vice presidenti ».

L'articolo 4 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 27, è così sostituito:

« Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno due vice presidenti, da nominarsi tra i rappresentanti degli iscritti componenti del Consiglio, ed una Giunta esecutiva, composta del Presidente del Consiglio di amministrazione, dei due vice presidenti e di 6 membri, da scegliersi in numero paritetico tra i componenti del Consiglio medesimo appartenenti alle categorie degli iscritti all'Istituto e degli amministratori degli enti locali [lettere c) ed e) del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 27 e della legge 14 aprile 1957, n. 259] ».

Art. 32.

L'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) è autorizzato a prestare, in regime facoltativo, l'assistenza di malattia, entro i limiti del proprio ordinamento, accettandone l'iscrizione, a favore di singole categorie di cittadini o di dipendenti da enti locali o istituti morali, la cui assicurazione obbligatoria non sia sancita da leggi o regolamenti o decreti, su richiesta delle singole amministrazioni o associazioni di categoria maggiormente rappresentative e previa accettazione del Consiglio di amministrazione.

L'iscrizione all'INADEL di tale personale può cessare per deliberazione dell'amministrazione dalla quale dipenda o dell'associazione di categoria maggiormente rappresentativa, con effetto dal termine dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stata deliberata.

L'iscrizione è subordinata ad un minimale retributivo per ciascun cittadino iscrivibile, non inferiore a lire 80.000 mensili per tredici mensilità salvo elevazioni da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'INADEL in base alle risultanze di ciascun bilancio tecnico.

Art. 33.

I dipendenti da enti locali o comunque iscritti all'INADEL almeno per l'ultimo anno, all'atto del collocamento a riposo, hanno diritto all'assistenza malattia dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, anche se sia tenuto ad erogare tale prestazione assicurativa altro istituto, ente o cassa. Questi ultimi, però, dovranno attenersi alle norme fissate dall'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 975, concernente l'obbligo del versamento all'INADEL dei contributi riscossi e l'importo corrispondente al costo medio unitario per assistibile.

Le stesse disposizioni si applicano per i familiari degli iscritti.

L'erogazione di dette prestazioni è subordinata al titolo ad un qualsiasi trattamento pensionistico.

Art. 34.

Gli assegni vitalizi diretti, indiretti o di reversibilità a carico dell'Istituto nazionale assistenza malattia enti locali sono cumulabili con qualsiasi trattamento di quiescenza o sostitutivo dello stesso, fatta eccezione per le quote di tali trattamenti eccedenti le 100 mila lire mensili. I trattamenti di quiescenza a carico degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro non sono cumulabili con gli assegni vitalizi INADEL.

Le quote eccedenti i trattamenti minimi degli assegni vitalizi INADEL non sono cumulabili nella misura del 50 per cento del loro importo con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di impiego alle dipendenze di terzi fino a concorrenza della retribuzione stessa.

Art. 35.

Le disposizioni contenute nella presente legge, nelle quali non sia diversamente disposto, si applicano con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

NORME PER L'APPLICAZIONE
DELL'ANNESSA TABELLA A

Per la determinazione della pensione teorica di cui all'articolo 14 si effettuano le seguenti operazioni:

- 1) si considera la successione degli emolumenti annui contributivi attribuiti all'iscritto, per ogni anno solare ai sensi dell'articolo 7, a partire dal primo giorno del mese di inizio di iscrizione alla Cassa e fino all'ultimo giorno del mese di effettuazione del calcolo della pensione stessa;
- 2) si moltiplica l'importo dell'emolumento annuo contributivo iniziale per il coefficiente della tabella A relativo all'intero periodo intercorrente dal primo giorno del mese di inizio di iscrizione fino all'ultimo

giorno del mese di effettuazione del calcolo;

3) per ogni successivo aumento o diminuzione dell'emolumento annuo contributivo iniziale si moltiplica l'importo della variazione, positiva o negativa, per il corrispondente coefficiente della tabella A relativo all'intero periodo intercorrente dalla data di inizio della variazione stessa fino all'ultimo giorno del mese di effettuazione del calcolo.

La pensione teorica riferita al periodo della data di inizio dell'iscrizione alla Cassa fino all'ultimo giorno del mese di effettuazione del relativo calcolo si ottiene aggiungendo o sottraendo al prodotto di cui al n. 2), rispettivamente, i prodotti positivi e negativi di cui al n. 3).

